



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 30/04/2007**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 aprile 2007, n. 170

Riesame parere di Valutazione Impatto Ambientale - Proroga esercizio attività di cava in loc. Itri nel comune di Gallipoli (Le) - Proponente: F.Ili Ciullo S.n.c.-

L'anno 2007 addì 5 del mese di aprile in Bari- Modugno, presso il Settore Ecologia,

### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 398 del 06.09.2006 veniva espresso, per le motivazioni nel medesimo provvedimento contenute, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente all'ampliamento di cava di tufo, contraddistinta nel NCT alla particella 20 del fg. n. 34 del comune di Gallipoli (Le), loc. Itri, proposto dalla F.Ili Ciullo S.n.c. - Via Prolungamento Viale Eroi d'Italia - Taurisano (Le) -;

- con nota prot. n. 2176 del 12.02.2007 giungeva il ricorso presentato al T.A.R. per la Puglia - Bari - dalla società proponente con cui chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della predetta Determina Dirigenziale n. 398/06; successivamente, con ordinanza n. 204/2007, il TAR di Bari accoglieva l'istanza cautelare ai fini del riesame della sopra citata determina negativa n. 398/06 attesa la carente motivazione "in ordine all'assenza di specifiche ragioni a supporto della valutazione in concreto della ritenuta incompatibilità con la normativa del P.U.T.T. della prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava, anche in ragione della invocata riduzione della superficie interessata"- punti 2) e 4) del ricorso;  
? riesaminata tutta la documentazione agli atti, si rileva e precisa quanto segue:

- Punto 2) del ricorso - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione -

L'organo consultivo della Regione "Comitato V.I.A." nelle funzioni istitutive non comprende quella della ratifica sic et simpliciter dei pareri degli organi consultivi delle Province, ne risulterebbe una ripetizione inutile e dannosa. Pertanto, è evidente che i due organi hanno valenza e competenze diverse e che, conseguentemente e naturalmente, possono anche esprimere pareri contrastanti. Peraltro la norma in materia di VIA prevede espressamente che l'Autorità competente si esprima anche in assenza dei pareri degli enti preposti (Comuni, Province, ect.), decorsi 60 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Semmai nel caso in esame, a meno che non vi siano elaborati tecnici non trasmessi agli uffici regionali, appaiono vaghe e puramente dogmatiche le asserzioni contenute nelle controdeduzione al primo parere

"sfavorevole" espresso dalla Provincia di Lecce, tant'è che il secondo e favorevole parere viene subordinato "solo ed esclusivamente all'integrale osservanza" di ben 10 prescrizioni con il rinvio "ai competenti uffici regionali per il controllo di eventuali incompatibilità".

- Punto 4) del ricorso - eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione -

Le motivazioni che hanno indotto la Regione ad esprimersi più volte negativamente sul progetto sottoponendolo, nel tempo, a due diversi comitati V.I.A sono tutte riportate, tra premesse e pareri conclusivi, nei vari atti prodotti.

A maggior approfondimento si precisa che:

a. il P.U.T.T. prevede, sia nella relazione che nelle N.T.A., per la tutela degli Ambiti Territoriali quattro distinti livelli di tutela indicati in ordine decrescente dalla lettera "A" alla "D" e tale distinzione avviene per ogni singolo sistema come quello relativo "all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico" e "copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica".

Il riferimento ai due sistemi appare evidente visto che in zona sono presenti emergenze sia di carattere geologico e geomorfologico che di carattere botanico faunistico (il limitrofo bosco e l'inserimento dell'area nell'Oasi di protezione Itri - Torre del Pizzo)

b. In particolare nell'A.T.E. di tipo "B" in ordine all'apertura di cave:

nel primo dei due sistemi si prescrive che - ..... non vanno consentite nuove localizzazioni di attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero; -

nel secondo dei suddetti sistemi si prescrive che - ..... va evitato: l'apertura di nuove cave ..... - considerando che sull'area di cava grava la richiesta di condono edilizio con procedura ex post, art. 13 L 47/85), presentato dall'arch. Caroppo nel settembre 2003 e di cui non si conosce l'esito e, conseguentemente, prescindendo dall'approfondire se la coltivazione di un nuovo fronte di cava in una zona vergine possa essere considerato prosieguo di attività, dalla lettura combinata delle prescrizioni riportate risulta evidente l'incompatibilità dell'attività estrattiva nel sito in esame. Inoltre, a meno che non vi siano ulteriori elaborati tecnici, non si riscontra tra quelli disponibili un progetto, seppur di massima, di un piano di recupero con la relativa relazione descrittiva, valutazione economica e tempistica di attuazione.

c. In particolare nell'A.T.E. di tipo "C" in ordine all'apertura di cave

nel primo dei due sistemi si prescrive che - ..... le nuove localizzazione di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità. -

nel secondo dei suddetti sistemi si prescrive che - .....tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostruzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo"

Si rileva che la cava non rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. recentemente adottato dalla Regione ed in fase di approvazione definitiva né risulta, nella relativa delibera, alcuna osservazione in merito da parte degli interessati; da ciò se ne potrebbe dedurre che probabilmente il tufo estratto dalla cava in esame non risponde ai requisiti di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

Anche in questo caso ed a maggior ragione per le specifiche raccomandazioni sulle colture e/o attività agricole si lamenta la mancanza di un piano di recupero che dettagli modalità e finalità del piano stesso.

• Alla luce di quanto sopra, non possono che riconfermarsi i pareri sfavorevoli già espressi dal Comitato V.I.A. e formalizzati con Determina Dirigenziale n. 398 del 06.09.2006.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**DETERMINA**

- di confermare quanto contenuto nella Determina Dirigenziale n. 398 del 06.09.2006 e di ribadire il parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente all'ampliamento di cava di tufo, contraddistinta nel NCT alla particella 20 del fg. n. 34 del comune di Gallipoli (Le), loc. Itri, proposto dalla F.Ili Ciullo S.n.c. - Via Prolungamento Viale Eroi d'Italia - Taurisano (Le) -, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, anche relativamente ai punti 2 e 4 del ricorso del proponente e richiamati nell'ordinanza n. 204/2007;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore

Dott. Luca Limongelli

---